



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Regionale del Lavoro di Milano

27 GEN. 2014

Milano,

Prot. 1217

Alla Regione Lombardia - D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
(mail to lavoro@pec.regione.lombardia.it)

Alle DDTTL della Lombardia

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
dei Servizi per il Lavoro

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Div. II

Oggetto: Art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2 ter D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011. Procedura di esonero.

La scrivente Direzione con nota n. 9656 del 28 agosto 2013, in risposta ad un quesito formulato dalla Territoriale del Lavoro di Varese, ha espresso il proprio parere circa la corretta interpretazione della normativa indicata in oggetto, trasmettendolo sia alle Direzioni Territoriali della Lombardia quale atto di indirizzo, sia a codeste Direzioni Generali attesa la rilevanza dell'argomento trattato.

Il quesito, in particolare, verteva sull'esatta individuazione degli oneri posti a carico delle imprese che, occupando addetti impegnati in lavorazioni il cui tasso di premio ai fini INAIL sia almeno del 60 per mille, possono escludere dalla base di computo su cui calcolare le quote di riserva di cui alla legge n. 68/199 i lavoratori impegnati nelle citate lavorazioni.

Come noto, infatti, il capoverso aggiunto al comma 2 del citato articolo 5 prevede che le imprese possano provvedere allo scomputo dalla base di calcolo dei lavoratori impegnati in dette lavorazioni con un'autocertificazione che attesti la presenza degli stessi.

La scrivente Direzione, richiesta espressamente sul punto, ha precisato come la citata ipotesi di esonero non sia esente dall'obbligo di versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 3 della Legge n. 68/1999, escludendo che la stessa possa essere assimilata alle fattispecie minuziosamente elencate dal comma 2 del citato articolo 5.

Al proposito, ha evidenziato come l'incipit del nuovo capoverso della norma in esame sia talmente chiaro da permettere di superare eventuali dubbi derivanti dalla collocazione sistematica della stessa : "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 ...".

Il parere proseguiva precisando che il testo della norma, nel suo complesso, indica espressamente in quali ipotesi sussista l'esenzione dall'obbligo di versamento del contributo esonerativo, lasciando chiaramente intendere che nelle ipotesi non tassativamente contemplate rimanesse in vigore l'obbligo del versamento esonerativo.

A tal proposito, in data 17 gennaio presso la scrivente Direzione si è tenuto un incontro con due funzionari della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia (su espressa richiesta degli stessi), teso da un lato ad approfondire le tematiche afferenti le concrete modalità di applicazione del novellato articolo 5, comma 2 della legge citata in oggetto, dall'altro a condividere una lettura "ragionata" della nota operativa n. 16522 del 12 dicembre 2013 della Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla materia degli esonerati .

Nel corso di detto incontro è stata condivisa un'interpretazione applicativa della suddetta nota operativa ministeriale che conferma pienamente le conclusioni indicate nel sopra citato parere DRL del 28 agosto 2013: infatti, si ritiene che laddove la stessa indica l'autocertificazione quale strumento sufficiente per l'esonero, intenda riferirsi alla facoltà di non dover avviare ulteriori procedure per accedere al diritto di usufruirne, fermo restando l'onere del versamento del contributo esonerativo (in assenza del quale, dunque, non potrà essere considerato applicabile l'esonero).

A ciò si aggiunga una esemplificazione applicativa di tipo matematico secondo lo schema di seguito riportato che spiega come si calcola il beneficio nella attuale previsione legislativa:

Esempio 1

numero complessivo dipendenti	100
numero di lavoratori da assumere con collocamento obbligatorio	7
numero dipendenti con tasso di rischio INAIL	60
numero di lavoratori da assumere con collocamento obbligatorio a seguito di applicazione automatica esonero	2
numero di lavoratori su cui calcolare il contributo esonerativo	5

Salvo diverso parere della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e/o della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Divisione II, la presente assume valore di atto di indirizzo circa le modalità di accesso allo strumento dell'esonero di cui all'art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2 ter D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Antonio Marcianò



GM/AR